

Codice A1906A

D.D. 17 novembre 2025, n. 510

L.r. 23/2016 inerente il progetto: istanza di rinnovo del progetto di coltivazione estrattiva e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia sita in località "Santo Stefano" in comune di Fossano (CN). Pos. M1993C.



ATTO DD 510/A1906A/2025

DEL 17/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: L.r. 23/2016 inerente il progetto: istanza di rinnovo del progetto di coltivazione estrattiva e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia sita in località "Santo Stefano" in comune di Fossano (CN). Pos. M1993C.

Premesso che:

con nota prot. 9305 del 28/07/2025, il sig. Stefano Mario Vettore, in qualità di procuratore della Società UNICAL S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato - Via L. Buzzi 6, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione al rinnovo della coltivazione ai sensi della l.r. 23/2016 della cava in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C per una durata di 4 (quattro) anni dalla data di scadenza dell'attuale provvedimento, fissato al 17.2.2026;

tale attività è attualmente autorizzata dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale del 4 febbraio 2022, n. 17-4623 D.lgs. 152/2006, art. 27-bis - Provvedimento autorizzatorio unico "Nuova autorizzazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C";

viene richiesto il rinnovo, ai sensi della l.r. 23/16, al fine di proseguire la coltivazione delle volumetrie residue previste nel progetto generale già sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e conseguentemente approvato con provvedimento di cui sopra;

il proponente, con nota prot. 9305 del 28/07/2025 ha presentato contestualmente alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, istanza per la proroga dell'efficacia della compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs. 152/06;

il proponente ha presentato allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Fossano istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato;

con nota ns. prot. n. 10136 del 08/08/2025 è stata data comunicazione di avvio del procedimento e convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14bis comma 7 della l. 241/90 e dell'art. 29 della l.r. 23/2016;

con DD 397/A1906A/2025 del 25/09/2025 sono stati prorogati al 17 febbraio 2030 i termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 17-4623 "d.lgs.152/2006, art. 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico Nuova autorizzazione di cava ai

sensi della l.r. 23/2016 in localita' Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C", subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali illustrate nella parte A dell'Allegato tecnico di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la fase di realizzazione e gestione delle opere.

Rilevato che:

in merito alla disponibilità dei terreni relativi al sito di coltivazione è stato allegato all'istanza l'atto di acquisto del 15.3.2022 da parte della società proponente dei mappali foglio n. 111, particelle 31-32-55-56;

l'area interessata dal progetto di scavo, ricade all'interno dell'Area Contigua del Parco Gesso Stura facente parte della rete ecologica regionale;

in riferimento ai siti individuati nella Rete Natura 2000 regionale:

- l'area si trova all'interno del SIC IT1160071 Greto e risorgive del Torrente Stura, uno dei nuovi SIC dalla Regione Piemonte D.G.R. n.33-4914 del 20/04/2017 e per il quale non sono ancora vigenti misure di conservazione sito-specifiche o un piano di gestione;

- l'area di cava è nelle vicinanze della ZPS IT1160059 Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura; per quanto riguarda il Vincolo paesaggistico, l'intervento ricade, in parte:

- all'interno della fascia dei 150 metri dalla Stura di Demonte di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004;

- all'interno di territori coperti da foreste e da boschi di cui all'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/04;

l'area di progetto ricade per intero all'interno del Vincolo Idrogeologico di cui alla L.R. 45/89;

l'autorizzazione paesaggistica venne rilasciata con provvedimento del Comune di Fossano del 15.12.2021 con scadenza quinquennale;

il comune di Fossano con verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 29.10.2021 deliberava di esprimersi favorevolmente in ordine alla fattibilità della variante semplificata al p.r.g. ai sensi dell'art. 17bis della l.r. 56/77 e s.m.i.;

in merito alla valutazione di incidenza, con nota prot. 125563 del 03/11/2021 veniva emesso parere positivo espresso dalla Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Biodiversità e Aree naturali; con parere regionale ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica -Settore Geologico- rilasciava parere favorevole con nota prot.n. 14014 del 14/12/2021;

l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 veniva rilasciata con Parere favorevole pervenuto con nota prot.n. 12871 del 16/11/2021 dalla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

il progetto, essendo un rinnovo, rimane di fatto identico a quanto presentato in precedenza;

i lavori proseguono come da progetto, una parte è stata già coltivata e parzialmente recuperata; nel settore sud è presente l'area di deposito del terreno di scotico e la fascia per minimizzare l'impatto acustico;

il recupero ambientale complessivo prevede delle aree a recupero agricolo ed una parte di recupero naturalistico;

per questa istanza di rinnovo sono stati effettuati gli studi relativi agli impatti sul rumore, polveri e sulla parte ecologica: è stato fatto una sorta di aggiornamento della valutazione di incidenza sia per gli eventuali impatti sull'ittiofauna e sia sulla fauna presente nello stagno di Santo Stefano e in generale, senza riscontrare impatti significativi;

anche nella vasca di decantazione attualmente presente all'ingresso della cava, ci sono stati significativi segni di rinaturalizzazione spontanea e presenza di specie di valore.

Considerato che:

in data 27.08.2025 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi inerente l'istanza di autorizzazione in oggetto, conclusasi con orientamento positivo con l'indicazione di inserire

prescrizioni in riferimento ai contributi dei Settori coinvolti e sospendendo i termini del procedimento aspettando l'acquisizione della paesaggistica;

a seguito della CdS, si possono così riassumere i pareri pervenuti:

- il *Settore Tecnico Piemonte Sud*, con nota ns. prot. n. 10424 del 25/08/2025, considerato che l'istanza di rinnovo in corso non prevede modifiche progettuali rispetto a quanto esaminato nel precedente iter autorizzativo e che pertanto la prosecuzione dell'attività di cava non comporta la trasformazione di nuove aree boscate, riporta che non risulta dovuto il parere forestale ai sensi della l.r. 45/89. Per quanto riguarda gli interventi di recupero ambientale previsti, conferma le raccomandazioni già espresse nel parere sopracitato datato 25 giugno 2021, con particolare riferimento alla potenza dello strato di terreno vegetale da riportare, che si suggerisce non sia inferiore a 60-70 cm nelle aree di impianto arboreo-arbustive della zona umida e a 50 cm nelle aree di impianto dei gruppi arbustivi lungo i corridoi ecologici. Sottolinea inoltre l'importanza di seguire scrupolosamente il cronoprogramma presentato, con particolare riferimento alla stretta successione temporale tra la conclusione dei lavori estrattivi e l'avvio delle opere di recupero ambientale e rinverdimento, compatibilmente con la stagione vegetativa in corso, al fine di ridurre i tempi di scopertura delle aree di cantiere e consentire il ripristino di una situazione caratterizzata da un'adeguata stabilizzazione idrogeologica delle stesse. Raccomanda infine, vista la prevalente finalità naturalistica del recupero ambientale approvato, che gli interventi di manutenzione, secondo quanto progettato, vengano proseguiti fino all'attecchimento consolidato delle specie arboreo-arbustive messe a dimora;

- il *Settore Biodiversità e aree naturali*, con nota ns. prot. n. 10864 del 05/09/2025, conferma e rinnova il parere positivo di valutazione di incidenza del progetto in oggetto, espresso con nota 125563/A16.000 del 03/11/2021;

- il *Settore Geologico*, con nota ns. prot. n. 10693 del 02/09/202, esprime parere favorevole in ordine al rinnovo dell'autorizzazione ed alla contestuale proroga dell'efficacia della compatibilità ambientale della cava in oggetto, fatte salve le norme di Polizia Mineraria e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- si mantengano, anche nella nuova autorizzazione, tutte le prescrizioni geologiche formulate nel precedente parere, così come in essere nell'atto di autorizzazione vigente;
- negli aggiornamenti annuali delle relazioni di stabilità, siano ricomprese le verifiche di stabilità ex NTC2018 anche dei terrazzi in sponda sinistra della Stura di Demonte, lungo sezioni che tengano conto della progressiva evoluzione geometrica dei setti di terreno tra zona di scavo interna e paramento esterno dei terrazzi e, in particolare per il margine a SW, considerando il sovraccarico temporaneo al ciglio dovuto ai cumuli di terreno di scotico;

- il *Settore Urbanistica*, con nota ns. prot. n. 10560 del 28/08/2025, trattandosi di autorizzazione al rinnovo della coltivazione ai sensi della l.r. 23/2016, completamente ricompreso nell'ambito già oggetto di provvedimento di Variante urbanistica semplificata approvata con D.C.C. n. 67 del 29 ottobre 2021, dà atto della conformità degli interventi in oggetto. Comunica inoltre che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe è in capo all'Amministrazione comunale; pertanto, per quanto attiene gli aspetti in materia di paesaggio, non ritiene di formulare osservazioni in merito all'intervento in oggetto;

- il *Settore Tecnico Regionale – Cuneo*, con nota ns. prot. n. 10458 del 26/08/2025, considerato che dagli elaborati progettuali messi a disposizione in formato elettronico sul disco di rete condiviso, specificatamente dai files *Relazione e documentazione tecnica L23 e VIA.pdf* e *Aggiornamento studio idraulico.pdf*, e dalla documentazione agli atti del Settore si evince che il guado è stato realizzato e viene mantenuto secondo quanto indicato nella concessione demaniale e nell'autorizzazione idraulica espressa in sede di CdS con parere prot. n. 54038/A1816B del 16/11/2021; per quanto di competenza comunica che, non essendo state introdotte varianti sostanziali al manufatto, la concessione demaniale Rep. n. 3566 del 06/07/2022 resta valida fino alla sua scadenza, fatta salva la facoltà di richiesta di rinnovo da parte del concessionario.

- la *Direzione Agricoltura e Cibo*, con nota ns. prot. n. 10503 del 27/08/2025, raccomanda misure

specifiche ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*, prevedendo di non utilizzare specie ad esse maggiormente sensibili;

- *Arpa*, con nota prot. n. 10420 del 25/08/2025, ritiene non sussistano criticità ambientali ostative, rimarcando l'attenzione su un dettaglio nella gestione dell'area umida (la Zona n. 2), anche secondo quanto indicato nella prescrizione n. 13 della V.I.A. "nessun materiale dovrà essere depositato nella rete di raccolta e smaltimento delle acque".

con nota ns. prot. n. 11659 del 24/09/2025, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 146 comma 11 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, è stata acquisita l'Autorizzazione paesaggistica in subdelega n. 2025/14-P rilasciata in data 22/09/2025 in capo alla Ditta UNICAL SPA (p.iva 07261250018) con sede in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6, per l'intervento in oggetto, in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'Art. 142 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

i pareri pervenuti sono allegati alla presente quale parte integrante, identificati come *Allegato1_pareri*;

in data 26.8.2025 è stato effettuato un sopralluogo istruttorio dove si è appurata la coerenza dello stato dei luoghi con la documentazione progettuale presentata;

richiamate inoltre le prescrizioni e condizioni ambientali già espresse nella Deliberazione della Giunta Regionale del 4 febbraio 2022, n. 17-4623 "*D.lgs. 152/2006, art. 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico Nuova autorizzazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C*".

Rilevato che:

- l'approvazione del progetto garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto e assicura il ripristino ambientale dell'area e la sua gestione sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- ai sensi della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, l'importo relativo alla garanzia finanziaria, già oggetto di posticipazione alla data di scadenza del presente provvedimento oltre i tre anni di cure colturali, a garanzia degli interventi di recupero ambientale delle aree oggetto intervento è stato calcolato pari a € 533.600 (cinquecentotrentatremilaseicento/00); pertanto il proponente dovrà presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, l'adeguamento della attuale garanzia finanziaria a copertura della corretta esecuzione dei lavori di recupero ambientale e morfologico per un importo di pari valore. La garanzia finanziaria deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- il rispetto di tutte le le prescrizioni e condizioni ambientali già espresse nella DD 397/A1906A/2025 del 25/09/2025 di proroga dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale al 17 febbraio 2030 che richiamano quanto già già espresso nella Deliberazione della Giunta Regionale del 4 febbraio 2022, n. 17-4623 "*D.lgs. 152/2006, art. 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico Nuova autorizzazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C*";
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

ritenuto quindi di accogliere, per quanto sopra esposto, l'istanza di rinnovo della coltivazione della cava di sabbia e ghiaia sita in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C presentata ai sensi della l.r. 23/2016, dalla Società UNICAL S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato - Via L. Buzzi 6, relativamente all'intervento di cui in premessa per una durata di 4

(quattro) anni dalla data di scadenza dell'attuale provvedimento, fissato al 17/02/2026;
tutto ciò premesso,
visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza,
attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la l.r. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- la Direttiva 2014/52/UE "Valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti (VIA)";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024", contenente il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTCP) 2024-2026;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati

A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";

- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";
- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive.";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 4 febbraio 2022, n. 17-4623 "D.lgs. 152/2006, art. 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico Nuova autorizzazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C";
- la DD 397/A1906A/2025 del 25/09/2025 "D.lgs 152/2006, articolo 25, comma 5. DGR 55-2851 del 7 novembre 2011. Proroga dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2022, n. 17-4623 D.lgs. 152/2006, art. 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico "Nuova autorizzazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C".;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

- di autorizzare il rinnovo, ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, della coltivazione della cava di sabbia e ghiaia sita in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C presentata ai sensi della l.r. 23/2016, dalla Società UNICAL S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato - Via L. Buzzi 6, relativamente all'intervento di cui in premessa per una durata di 4 (quattro) anni dalla data di scadenza dell'attuale provvedimento (fissata al 17/02/2026), quindi fino al 17/02/2030, secondo il progetto presentato con nota ns. prot. n. 9305 del 28/07/2025;
- di richiamare tutte le prescrizioni espresse in premessa oltre a quelle di cui alla DD 397/A1906A/2025 del 25/09/2025 di proroga dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale al 17 febbraio 2030 che richiamano quanto già espresso nella Deliberazione della Giunta Regionale del 4 febbraio 2022, n. 17-4623 "*D.lgs. 152/2006, art. 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico Nuova autorizzazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C*";
- di stabilire che la garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere a copertura della corretta esecuzione dei lavori di recupero ambientale e morfologico è pari a € 533.600 (cinquecentotrentatremilaseicento/00); l'adeguamento della garanzia finanziaria deve essere

presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

- di attestare che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

L'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione e quelle di cui alla DD 397/A1906A/2025 del 25/09/2025 comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

La presente determinazione verrà inviata al proponente, al Comune di Fossano e alla Provincia di Cuneo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)

Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato1_pareri.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

Data (*)

Protocollo (*) /A1618A

Classificazione 01 – 13.160.70 ATZVICN/1600A – 1110-2025

(*) I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Settore A1906A Polizia mineraria, cave e miniere
pec: attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: L.r. 23/2016 - D.Lgs. 152/06 art. 27 bis, L.r. 45/1989 – Istanza di autorizzazione al rinnovo della coltivazione di cava – Comune di Fossano (CN), località Santo Stefano
Proponente: UNICAL S.p.A.

Parere di competenza – Conferenza di Servizi 27/08/2025

Facendo seguito alla convocazione della Conferenza di Servizi ricevuta in data 08/08/2025 (ns. prot. n. 00120246), finalizzata all'esame dell'istanza in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio scrivente e a seguito dell'esame degli elaborati presentati a corredo dell'istanza di rinnovo in oggetto, condivisi da codesto rispettabile Settore, risulta che tutta la superficie di intervento ricade in aree vincolate per scopi idrogeologici ai sensi della l.r. 45/89 e che, secondo il progetto approvato con Deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2022, n. 17-4623, con scadenza al 26/02/2026, l'esecuzione dell'attività di coltivazione mineraria ha comportato la trasformazione di un'area boscata di estensione pari a 400 mq.

Pertanto il Settore scrivente, in occasione del procedimento di VIA concluso con il provvedimento sopra citato, aveva precisato con nota protocollo n. 29776 del 25 giugno 2021 che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 3/AMB del 31/08/2018, par. 4.1, lettera b), non risultava dovuto il parere forestale ai sensi della l.r. 45/89.

In merito al procedimento in corso, si evidenzia che l'attività di coltivazione mineraria e conseguente recupero ambientale autorizzata non risulta conclusa e che l'attuale stato di avanzamento dei lavori è caratterizzato da una volumetria residua ancora da estrarre pari a 144.000 mc, rispetto ad un totale autorizzato di 260.000 mc. Per quanto riguarda gli interventi di recupero ambientale, sono in corso di realizzazione la riprofilatura morfologica delle superfici su cui è stata conclusa la coltivazione



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

mineraria, la stesa del terreno vegetale e il successivo inerbimento, mentre non sono ancora state avviate le operazioni di messa a dimora delle specie arbustive in progetto.

Considerato che l'istanza di rinnovo in corso non prevede modifiche progettuali rispetto a quanto esaminato nel precedente iter autorizzativo e che pertanto la prosecuzione dell'attività di cava non comporta la trasformazione di nuove aree boscate, non risulta dovuto il parere forestale ai sensi della l.r. 45/89.

Per quanto riguarda gli interventi di recupero ambientale previsti, si confermano le raccomandazioni già espresse nel parere sopracitato datato 25 giugno 2021, con particolare riferimento alla potenza dello strato di terreno vegetale da riportare, che si suggerisce non sia inferiore a 60-70 cm nelle aree di impianto arboreo-arbustive della zona umida e a 50 cm nelle aree di impianto dei gruppi arbustivi lungo i corridoi ecologici.

Si sottolinea inoltre l'importanza di seguire scrupolosamente il cronoprogramma presentato, con particolare riferimento alla stretta successione temporale tra la conclusione dei lavori estrattivi e l'avvio delle opere di recupero ambientale e rinverdimento, compatibilmente con la stagione vegetativa in corso, al fine di ridurre i tempi di scopertura delle aree di cantiere e consentire il ripristino di una situazione caratterizzata da un'adeguata stabilizzazione idrogeologica delle stesse.

Si raccomanda infine, vista la prevalente finalità naturalistica del recupero ambientale approvato, che gli interventi di manutenzione, secondo quanto progettato, vengano proseguiti fino all'attecchimento consolidato delle specie arboreo-arbustive messe a dimora.

Il presente contributo è espresso dal Settore scrivente esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti di competenza. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Arch. Claudio BOCCARDO

*Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.
82/2005.*

Referente tecnico: Dott. For. Marina Dani: email marina.dani@regione.piemonte.it, tel 0171 321931

Referente amministrativo: Dott.ssa Chiara Serra: email chiara.serra@regione.piemonte.it, tel 011 4322719

Piazza Piemonte, 1 - 10127 Torino

p.e.c.: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Tel.: 011 - 4322719

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00010424 del 25/08/2025 - Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00124227 del 25/08/2025



Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Biodiversità e aree naturali

elena.filamauro@regione.piemonte.it

biodiversita@regione.piemonte.it - biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Data ()*

Protocollo ()*

Classificazione: 13.200.20/VALINC- 48/2021A

*Segnatura di protocollo riportata nei metadati del
sistema documentale DoQui ACTA*

Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere

p.c.

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni Ambientali e procedure
integrate

Arpa Piemonte - Dipartimento Valutazioni
Ambientali
S.S. Valutazioni Ambientali e Grandi Opere

Oggetto: I.r. 19/2009, I.r. 23/2016, D.lgs. 152/2006, art. 27-bis. Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione al rinnovo della coltivazione ai sensi della I.r. 23/2016 - POS. M1993C - in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN). Proponente: Unicalcestruzzi S.p.A. Parere di Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT 1160071 "Greto e risorgive del torrente Stura" e alla ZPS IT 1160059 "Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura".

Con la presente, visionata la documentazione a disposizione, in particolar modo la relazione "a_08_Aggiornamento VIEC - Monitoraggio Naturalistico.pdf", non emergono elementi di contrasto con l'esigenza di proroga.

Si evidenzia che ci sono due variazioni sul progetto di recupero ambientale rispetto al progetto autorizzato dovute al prolungamento di tre anni della coltivazione (impianto di arbusti in unica soluzione e rinvio dell'allestimento zona umida al penultimo anno di coltivazione).

Pertanto, ai sensi dell'art. 43 della I.r. 19/2009, si conferma e si rinnova il parere positivo di valutazione di incidenza del progetto in oggetto, espresso con nota avente 125563/A16.000 del 03/11/2021, che può, per quanto di competenza, proseguire per gli anni richiesti.

Cordiali saluti.

Dr.ssa For. Elena Fila Mauro

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Referente:

Clizia Bonacito 011-4322358

Risp. Prot. n. 120246/A16.000 del 08/08/2025



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo n. (*)/

Classificazione 13.200.121/2021A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta

alla Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

DOQUI

Rif. Arrivo: A1800A, N. Prot. 36237 del 08/08/2025 - Partenza: A19000, N. Prot. 10136 del 08/08/2025

OGGETTO: LR 45/1989, LR 23/2016, Dlgs 152/2006 - art. 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico "Nuova autorizzazione di cava ai sensi della LR 23/2016 in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C". Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione al rinnovo della coltivazione ai sensi della LR 23/2016. Parere.

Premessa

Con nota prot. 9305 del 28/07/2025, il sig. Stefano Mario Vettore, in qualità di procuratore della Società UNICAL S.p.A. con sede legale Casale Monferrato - Via L. Buzzi 6, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione al rinnovo della coltivazione ai sensi della LR 23/2016 della cava in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C per una durata di 4 (quattro) anni dalla data di scadenza dell'attuale provvedimento, fissato al 26.2.2026. Tale attività è attualmente autorizzata dalla Regione Piemonte con DGR del 4 febbraio 2022, n. 17-4623, Dlgs 152/2006, art. 27-bis - Provvedimento autorizzatorio unico "Nuova autorizzazione di cava ai sensi della LR 23/2016 in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C".

Con la presente istanza viene richiesto il mero rinnovo senza modifiche, ai sensi della LR 23/2016, al fine di proseguire la coltivazione delle volumetrie residue previste nel progetto generale già sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e conseguentemente approvato con provvedimento di cui sopra. Viene contestualmente richiesta la proroga dell'efficacia della compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 comma 5 del Dlgs 152/06.

Si tratta di una cava dalla quale si estrae la materia prima inerte che alimenta l'impianto di vagliatura contiguo ad essa. I prodotti vagliati (pietrisco, pietrischetto e sabbia) sono destinati alle centrali di betonaggio della Unical S.p.A.. Dal punto di vista geomorfologico, l'area in oggetto fa parte della serie di terrazzi alluvionali di età Pleistocenica che bordano la valle dello Stura, incisa nella pianura principale cuneese. Alla base delle scarpate dei terrazzi e lungo l'alveo dello Stura affiorano i sedimenti del ciclo Plio-Pleistocenico Villafranchiano.

Verifica istruttoria

L'area in esame è sottoposta al vincolo Idrogeologico-Forestale di cui al RDL 30.12.1923 n. 3267 la cui preventiva autorizzazione alle trasformazioni del suolo è normata dalla Legge Regionale 9.8.1989 n. 45 con procedura e documentazione previste dalla DD 7/02/2018, n.368.

La documentazione tecnica di progetto è stata visionata sul disco condiviso al link:

https://comunica.regione.piemonte.it/home/brunofabrizio.sorba@regione.piemonte.it/s%20stefano_2025



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

Oltre alla documentazione di base già depositata in sede di prima istanza, sono stati esaminati in particolare gli aggiornamenti relativi alla "Relazione annuale dello studio di stabilità delle scarpate di scavo della cava di inerte" e l'elaborato di "Aggiornamento dello studio idraulico ai sensi del regolamento regionale 11/R 2017 e del sistema di regimazione delle acque di cava".

Premesso che la cava risulta ubicata in posizione elevata su un terrazzo fluviale insommergiabile (adiacente ma esterna sia alle Fasce Fluviali del PAI, sia agli scenari del PGRA), le fasce fluviali della Stura di Demonte non hanno avuto modifiche o aggiornamenti recenti, mentre la mappatura degli scenari del PGRA ha subito un recente aggiornamento datato 2023. Lungo il terrazzo fluviale al margine SW della cava, il cui piede coincide con il limite esterno della Fascia C del PAI, il PGRA indica attualmente uno scenario di pericolosità media "M" (Tr. 100/200).

Dall'aggiornamento dello studio idraulico, relativo anche agli effetti degli ultimi eventi alluvionali, al piede del terrazzo SW che si troverebbe in posizione "di battuta" in caso di scenario "M", non risulterebbero essersi generati fenomeni erosivi al piede o distacco di materiale incoerente dal ciglio del terrazzo su cui è ubicata la cava. Preso atto delle risultanze positive delle verifiche di stabilità sulle superfici di scavo all'interno della cava (con alzate ordinarie di 2-3 m), non risultano tuttavia presenti aggiornamenti delle verifiche di stabilità relative ai terrazzi fluviali (con alzate circa decametriche), posti in sponda sinistra dalla Stura, al ciglio dei quali è in corso l'attività di cava ed in particolare il posizionamento dei cumuli di terreno di scotico.

Conclusioni

Esaminato l'aggiornamento della documentazione di progetto e la tipologia dell'istanza di rinnovo in essere, si esprime per quanto di competenza, relativamente alla presenza del vincolo per scopi idrogeologici ex LR 45/1989, **parere favorevole** in ordine al rinnovo dell'autorizzazione ed alla contestuale proroga dell'efficacia della compatibilità ambientale della cava in oggetto, fatte salve le norme di Polizia Mineraria e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Si mantengano, anche nella nuova autorizzazione, tutte le prescrizioni geologiche formulate nel precedente parere, così come in essere nell'atto di autorizzazione vigente.
- Negli aggiornamenti annuali delle relazioni di stabilità, siano ricomprese le verifiche di stabilità ex NTC2018 anche dei terrazzi in sponda sinistra della Stura di Demonte, lungo sezioni che tengano conto della progressiva evoluzione geometrica dei setti di terreno tra zona di scavo interna e paramento esterno dei terrazzi e, in particolare per il margine a SW, considerando il sovraccarico temporaneo al ciglio dovuto ai cumuli di terreno di scotico.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Ing. Michele Marino

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, comma 1 bis, del Dlgs 82/2005.*

I Funzionari Referenti:

dott. geol. Carlo Giuseppe Piccini.
mobile 3357771549

carlo.piccini@regione.piemonte.it

dott. geol. Carlo Roagna
mobile 3351437916

carlo.roagna@regione.piemonte.it



Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@regione.piemonte.it
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.30.30,21/2025A, /A1600A
11.100/GESPAE/774/2025A/A1600A

Allegati --

I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Alla Direzione Competitività del Sistema
Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
[trasmesso a mezzo Doqui Acta](#)

e, p.c. All'Ente di Gestione del Parco Naturale e Area
contigua Gesso Stura c/o Comune di Cuneo
protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

Al Comune di Fossano (CN)
fossano@cert.ruparpiemonte.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Alessandria, Asti
e Cuneo
sabap-al@pec.cultura.gov.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32
Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
Comune: FOSSANO (CN)
Intervento: l.r. 23/2016 – d.lgs. 152/2006, art. 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico
"Nuova autorizzazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 in località Santo Stefano nel
Comune di Fossano (CN) POS. M1993C". Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione al
rinnovo della coltivazione ai sensi della l.r. 23/2016.
Proponente: UNICAL S.p.A.

Convocazioni dell'Organo Tecnico Regionale e della Conferenza di Servizi, ai sensi
dell'art. 14-bis, comma 7, della legge 241/1990 e dell'art. 29 della l.r. 23/2016, per il
giorno 27 agosto 2025

Contributo



Con riferimento alle note del Settore Polizia mineraria, cave e miniere qui pervenute in data 08/08/2025, inerenti le convocazioni dell'Organo Tecnico Regionale (con class. 8.80.10.017.M1993C.175/2025A/A19000_2025_proroga_VIA.1) e della Conferenza di Servizi (con class. 8.80.10.017.M1993C.174/2025A/A19000_2025_rinnovo_23.3) indetta per il 27/08/2025;

vista la documentazione progettuale messa a disposizione per la consultazione all'indirizzo indicato nella stessa nota di convocazione;

constatato che gli interventi in oggetto consistono nel proseguimento della coltivazione di una cava di inerti, denominata "Santo Stefano", che era stata autorizzata con Deliberazione della Giunta Regionale del 4 febbraio 2022, n. 17-4623, e visto che detta coltivazione è iniziata nel gennaio del 2023;

considerato che l'intera superficie della cava è stata distinta nelle seguenti 4 aree per tipologie di intervento e di risistemazione ambientale:

- Area 1 (superficie circa 5,3 ha) – riuso agricolo;
- Area 2 (superficie circa 1,0 ha) – recupero naturalistico ad area umida e formazioni ripariali;
- Area 3 (superficie circa 0,5 ha) – recupero naturalistico a prato – aree di servizio in corrispondenza di tralicci;
- Area 4 (superficie circa 1,4 ha) – recupero naturalistico a corridoio ecologico;

con riferimento alle materie di competenza dello scrivente Settore si comunica quanto segue:

Normativa urbanistica

Esaminata la documentazione, trattandosi di autorizzazione al rinnovo della coltivazione ai sensi della l.r. 23/2016, completamente ricompreso nell'ambito già oggetto di provvedimento di Variante urbanistica semplificata approvata con D.C.C. n. 67 del 29 ottobre 2021, si dà atto della conformità degli interventi in oggetto.

Normativa in materia di paesaggio

Dal raffronto degli elaborati di progetto con le tavole del Piano paesaggistico regionale (Ppr), si rileva che gli interventi in progetto risultano ricadere:

- nella delimitazione di categorie di beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, del d.lgs 42/2004 con particolare riferimento alla lett. c) Fiume Stura di Demonte e relative sponde, alla lett. f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi" che, secondo l'art. 18, comma 1, delle norme di attuazione del Ppr, includono le "Aree contigue" e, nella fattispecie, l'area contigua al Parco Naturale Gesso Stura, in base ai disposti della l.r. 11/2019;
- nella delimitazione del sito Natura 2000 "SIC IT1160071 – Greto e risorgive del Torrente Stura";

rilevato dall'elaborato "Relazione e documentazione tecnica (agg. Luglio 2025)" che "è stata presentata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica al Comune di Fossano";



verificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, gli interventi in oggetto **non** sono compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, così come già segnalato nel contributo, a suo tempo, prodotto dalla Regione Piemonte – (ex) Settore Territorio e Paesaggio, con prot. n. 70326/A16000 del 17/06/2021, in riferimento al medesima cava;

verificato, altresì, che il Comune di Fossano (CN), sulla base della documentazione agli atti del Settore scrivente, risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32;

con la presente, si comunica che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe è in capo all'Amministrazione comunale; pertanto, il Settore scrivente, per quanto attiene gli aspetti in materia di paesaggio, non ritiene di formulare osservazioni in merito all'intervento in oggetto.

Si precisa inoltre che l'autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della commissione locale per il paesaggio, fatti salvi i disposti dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo della l.r. 32/2008, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla legge 241/1990.

In ogni caso, si rammenta, a titolo collaborativo e in linea generale, che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione contenute nel Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

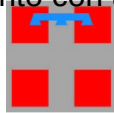
Si resta in attesa dell'acquisizione degli esiti della Conferenza di Servizi.

Distinti saluti.

Ai sensi del Regolamento n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) i dati personali forniti con la documentazione inviata e gli indirizzi e-mail forniti, qualora non corrispondenti a indirizzi istituzionali delle Amministrazioni o degli Enti di appartenenza, verranno utilizzati unicamente per le comunicazioni inerenti il procedimento in corso

Referenti:
arch. Raffaella Riba – 0171.321942
arch. Mauro Martina - 0171.321923

Il Dirigente del Settore
arch. Alessandro Mola
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo

mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data, (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class.: 3/13.200/VALEST10/186/2025A
4/13.160.40/CONDEM10/827/2022A

Allegati: -

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Alla **Direzione Competitività del Sistema Regionale**
Settore A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e L.R. 23/2016.
Provvedimento autorizzatorio unico "Nuova autorizzazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C".
Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione al rinnovo della coltivazione ai sensi della l.r. 23/2016.
Richiedente: Uncal S.p.A.
Comunicazioni per la CdS del 27/08/2025.

Con riferimento alle vs. note di convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14bis comma 7 della L. 241/90 e dell'art. 29 della L.R. 23/2016 e dell'OTR, pervenute in data 08/08/2025 e rubricate rispettivamente al prot. n. 36237 e n. 36230;

richiamate le competenze del Settore Tecnico regionale - Cuneo in ordine all'applicazione del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 ed all'espressione del parere di compatibilità idraulica con lo stato del dissesto esistente ex artt. 9 e 38 delle Norme di attuazione del PAI sui corsi d'acqua naturali compresi negli Elenchi delle acque pubbliche e/o con sedime demaniale di competenza regionale nella Provincia di Cuneo nonché al rilascio delle concessioni demaniali ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 s.m.i. e Regolamento Regionale 10/R/2022;

accertato che in seguito alla Deliberazione della Giunta Regionale del 4 febbraio 2022, n. 17-4623 D.Lgs. 152/2006, art. 27- bis - Provvedimento autorizzatorio unico "Nuova autorizzazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C" (VIA 2021-3VAL), il Settore con D.D. n. 1832/A1816B/2022 del 17/06/2022 ha rilasciato la concessione demaniale CNPO914 per il guado temporaneo sul fiume Stura di Demonte, in località Santo Stefano nei Comuni di Fossano e Sant'Albano Stura (Disciplinare Rep. n. 3566 del 06/07/2022) con scadenza 31/12/2030;

considerato che dagli elaborati progettuali messi a disposizione in formato elettronico sul disco di rete condiviso, specificatamente dai files *Relazione e documentazione tecnica L23 e VIA.pdf* e *Aggiornamento studio idraulico.pdf*, e dalla documentazione agli atti del Settore si evince che il guado è stato realizzato e viene mantenuto secondo quanto indicato nella concessione demaniale e nell'autorizzazione idraulica espressa in sede di CdS con parere prot. n. 54038/A1816B del 16/11/2021;

per quanto di competenza si comunica che, non essendo state introdotte varianti sostanziali al manufatto, la concessione demaniale Rep. n. 3566 del 06/07/2022 resta valida fino alla sua scadenza, fatta salva la facoltà di richiesta di rinnovo da parte del concessionario.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Gianluca Comba

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)

Referente:
Arch. D. DALMASSO Tel.: 0171321919

Corso Kennedy, 7 bis
12100 CUNEO
Tel. 0171321911

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00010458 del 26/08/2025 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00038040 del 26/08/2025



Direzione Agricoltura e Cibo
agricoltura@regione.piemonte.it

Il Direttore

Segnatura data e protocollo riportata nei metadati
di Doqui ACTA

Classificazione 13.200
Fascicolo 20/2021A-3

Alla Direzione *Competitività del Sistema Regionale*
Settore *Polizia mineraria, cave e miniere*

p.c.

Alla Direzione *Ambiente, Energia e Territorio*
Settore *Valutazioni ambientali e procedure integrate*

Oggetto: Istanza di proroga dell'efficacia della compatibilità ambientale ai sensi dell'art.25 comma 5 del d.lgs. 152/06 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 4 febbraio 2022, n.17-4623 d.lgs. 152/2006, art. 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico "Nuova autorizzazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN) POS. M1993C" VIA 2021-3VAL.

Il presente contributo istruttorio fa seguito alla nota del Settore regionale *Polizia mineraria, cave e miniere* (prot. n.10133/2025 del 8 agosto 2025), che ha individuato la Direzione *Agricoltura e Cibo* tra le strutture regionali interessate all'istruttoria. Al riguardo si rappresenta in primo luogo che la scrivente Direzione si esprime solo sugli aspetti ambientali di competenza e limitatamente al livello del dettaglio della documentazione trasmessa.

Di seguito sono riportate le risultanze delle analisi effettuate.

Premessa

L'autorizzazione estrattiva è datata febbraio 2022; la coltivazione è iniziata nel gennaio del 2023 nel settore più settentrionale impegnando una superficie di circa un ettaro. Successivamente la coltivazione è proseguita verso sud, interessando il lato est della cava procedendo per lotti di superfici sempre di circa un ettaro. Il materiale di scotico è stato in parte accantonato nell'estremo settore meridionale della cava ed in parte immediatamente riutilizzato per ricostruire il suolo agrario nelle operazioni di recupero ambientale delle aree esaurite.

In sede di progettazione iniziale era stata individuata una volumetria complessiva di 260.000 mc; avendo ad oggi movimentato circa 116.000 mc, rimangono da scavare circa 144.000 mc. Le previsioni in fase progettuale stimavano i volumi annui di estrazione in circa 65.000 mc, ma la parziale contrazione e ristrutturazione del mercato hanno portato ad una riduzione dei volumi, nell'ultimo triennio, a valori medi di 45.000 – 50.000 mc/anno.

Documento - Relazione e documentazione tecnica

Le operazioni di riqualificazione ambientale hanno seguito la formazione delle superfici disponibili in conseguenza alla coltivazione mineraria. Tutta la fascia sudorientale è stata recuperata con la profilatura delle superfici, la stesa di suolo e l'inerbimento con la formazione del cotico erboso. Non sono ancora state effettuate piantagioni di specie arbustive in quanto si è deciso di posticipare le messe a dimora in modo da realizzarle tutte in un'unica stagione autunno-invernale. In questo modo potranno essere razionalizzate e ottimizzate le cure colturali. Tutte le piante messe a dimora, avendo la stessa

epoca di impianto, avranno le stesse esigenze idriche e si potranno effettuare gli stessi sfalci in funzione della crescita per i tre anni successivi, così come previsto dal progetto autorizzato. La realizzazione dell'area umida (area 2) così come concepita nel progetto di recupero ambientale prenderà forma nel penultimo anno di coltivazione mineraria; quindi, in virtù di questo rinnovo è stata posticipata di tre anni. Ad oggi l'area, dove è presente un bacino di raccolta delle acque, assume la funzione di vasca di decantazione prima dell'immissione delle acque provenienti dal bacino estrattivo nel reticolo idrografico.

La necessità di prorogare la durata del progetto deriva dal ritardo nell'avvio della coltivazione e per il rallentamento delle esigenze produttive e si è stimata in ulteriori 3 anni la vita utile della cava più un ulteriore anno per il completamento del recupero ambientale operando con la stagionalità corretta.

Il rinnovo autorizzativo viene pertanto richiesto per ulteriori 4 anni.

Conclusioni

Dall'analisi delle caratteristiche delle trasformazioni previste dal progetto, in rapporto alle peculiarità del territorio, sulla base della documentazione presentata e degli approfondimenti istruttori effettuati ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Direzione scrivente, per le materie di propria competenza, formula il seguente contributo istruttorio.

Si raccomanda per la prosecuzione dell'attività:

- di prevedere misure specifiche ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*, prevedendo di non utilizzare specie ad esse maggiormente sensibili.

Si segnala che il Comune di Lozzolo rientra all'interno del perimetro della Zona infestata, ai sensi della D.D. 11 novembre 2024, n.853 *"Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Piemonte"*.

A mero titolo di esempio, si ricorda che tra le misure specifiche che dovranno essere adottate nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera, vi sono le previsioni di cui alla D.D. 189 del 30 marzo 2016 *"Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione delle prescrizioni per le opere di movimento terra da scavo nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016."*.

Al proposito si potrà far riferimento anche ai seguenti siti istituzionali:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/normativa-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

Stante la tipologia di intervento, non si ravvisano ulteriori impatti sulle componenti ambientali di competenza.

Dr. Paolo Balocco
(firmato digitalmente)

Il Funzionario
Ezio Giacobone

Visto: il Responsabile del
Settore A1714A
(Paolo Cumino)
(firmato digitalmente)



N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
DoQui (B2.01) H10_2021_00655

Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

trasmessa esclusivamente via PEC a:
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

spett. le REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere

Riferimento Vs. prot. n. 10133 del 08 agosto 2025,
prot. ARPA n. 71008 del 08 agosto 2025.

Oggetto: Contributo in Organo Tecnico regionale del 27 agosto 2025: istanza di proroga dell'efficacia della Compatibilità Ambientale (DGR n. 17-4623 del 2022) e nuova autorizzazione ex L.R. 23-2016 per la **cava Santo Stefano** in Comune di Fossano. Proponente: UNICAL S.p.A. sede in via L. Buzzi n. 6, Casale Monferrato. (POS. M1993C VIA 2021-3VAL)

Con riferimento a quanto in oggetto e ai fini di rendere la consulenza e il supporto tecnico scientifico, di cui all'art. 2 comma 3° e all'art. 3 della Legge regionale 26 settembre 2016 n. 18, alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Dipartimento Territoriale di Cuneo formula le osservazioni di competenza come da relazione tecnica allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Dipartimento Territoriale di Cuneo
Il responsabile della Struttura Semplice Attività di Produzione
dott. Maurizio Battezzatore

MB/MB/RP/rp

funzionario istruttore della pratica è il dott. Prencipe Roberto; r.prencipe@arpa.piemonte.it

UNICAL Santo Stefano ex L.R. 23-2016

Pagina 1 di 3

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest) – Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 011-19680111

e-mail: dip.cuneo@arpa.piemonte.it – PEC: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00010420 del 25/08/2025

ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale di Cuneo
Struttura Semplice - Attività Istituzionali di Produzione

Oggetto: Contributo in Organo Tecnico regionale del 27 agosto 2025: istanza di proroga dell'efficacia della Compatibilità Ambientale (DGR n. 17-4623 del 2022) e nuova autorizzazione ex L.R. 23-2016 per la **cava Santo Stefano** in Comune di Fossano.
Proponente: UNICAL S.p.A. sede in via L. Buzzi n. 6, Casale Monferrato.

Redazione	Funzione: Funzionario Nome: dott. Roberto Prencipe
Verifica	Funzione: Incarico di Funzione Nome: dott. Matteo Baronti
Approvazione	Funzione: Responsabile Struttura Semplice Attività di Produzione Nome: dott. Maurizio Battezzore

CONTRIBUTO TECNICO

Esaminata la documentazione tecnica di aggiornamento dei lavori, presentata dal proponente (ing. Vettore, dott. Bargerò e dott.ssa Garigliano, Casale Monferrato luglio 2025), nel merito del rinnovo autorizzativo al completamento della coltivazione della cava in oggetto ed alla proroga del Giudizio di Compatibilità ambientale, si ritiene non sussistano criticità ambientali ostative.

La volumetria di scavo residua è calcolata essere di ca. 144.000 m³ da estrarre nei tre anni a venire, più uno addizionale per il completamento del recupero, su lotti di massimo un ettaro alla volta.

Si vuole tuttavia, rimarcare l'attenzione su un dettaglio nella gestione dell'area umida (la Zona n. 2), anche secondo quanto indicato nella prescrizione n. 13 della V.I.A. *“nessun materiale dovrà essere depositato nella rete di raccolta e smaltimento delle acque”*.

Tale superficie viene dichiarata completabile solo dal penultimo anno (pag. 9 della R.T.). Sarebbe pertanto utile nei primi 3 anni in cui quest'area riveste chiaramente la funzione di bacino di decantazione delle acque di regimazione superficiali (cfr. foto sotto tratta dalla R.T.), controllare l'accumulo della normale aliquota di limi trasportata dalle stesse, ad es. mediante un asporto periodico, in modo tale da mantenere la quota di fondo su cui è previsto al 4° anno uno spessore di acque di ristagno lagunari di ca. 30 cm.



Foto 6– Dettaglio della futura zona 2 - recupero naturalistico ad area umida e formazioni ripariali in fase iniziale, al momento l'invaso assolve il ruolo di vasca di decantazione. Nell'ultima fase di coltivazione l'area 2 verrà completata come previsto da progetto

P.E. SUAP DI RIFERIMENTO n. 2025/343-ED

PRATICA D.LGS 42/2004: n. 2025/14 P



Marca da bollo € 16,00
assolta per € 14,62: data 24/12/2007
Id: 01062473855701
e assolta per € 1,38: data 19/02/2025
Id: 01231104807226

Città di Fossano **Provincia di Cuneo**

DIPARTIMENTO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Urbanistica ed Edilizia

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUBDELEGA

(ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e Art. 3 comma 2 della L.R. 1 dicembre 2008 n. 32)

RINNOVO AUTORIZZAZIONE n. 2021/6-P del 15/12/2021

IL DIRIGENTE

Vista la domanda presentata in data 20/07/2025 e protocollata al n. 27255/2025 dall' **Ing. Vettore Stefano Mario** (c.f. VTT SFN 74H05 L727D) nato a Venaria Reale (TO) il 05/06/1974 e residente per le funzioni in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6, in qualità di legale rappresentante della Ditta **UNICAL SPA** (p. iva 07261250018) con sede in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6, in qualità di proprietaria, tendente ad ottenere l'Autorizzazione paesaggistica in subdelega, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 e Art. 3 comma 2 della L.R. 32/08, di **rinnovo Autorizzazione n. 2021/6-P del 15/12/2021 per il prosieguo della attività di coltivazione e recupero ambientale della cava Santo Stefano, come da progetto già precedentemente autorizzato, in Strada Santo Stefano s.n.c.**, sull'area censita al Catasto Terreni al foglio 111, mappali 31, 32, 55 e 56, ricadente in zona sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale, ai sensi dell'Art. 142 comma 1 lettere c), f) e g) del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

Visti gli elaborati grafici e relativa documentazione allegati alla suddetta domanda, a firma della Dott.ssa Garigliano Clara (c.f. GRG CLR 81B66 L219T), con studio in Poirino (TO), Via Pralormo n. 28;

Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137"* e s.m.i.;

Visto l'Art. 3 comma 2 della L.R. 1 dicembre 2008 n. 32;

Visto l'Art. 7 del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, che consente il rinnovo dell'Autorizzazione in forma semplificata, in quanto non sono state apportate modifiche alla originaria autorizzazione n. 2021/6-P, così come dichiarato dal proponente;

Vista la D.G.R. del 22/12/2020 n. 2-2640;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 11/02/2009 immediatamente eseguibile che istituisce la Commissione Locale per il Paesaggio ed approva il Regolamento per il suo funzionamento;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30/09/2024 di nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio;

Viste le vigenti normative Statali e Regionali in merito;

Vista la "Relazione Paesaggistica" redatta dal progettista e resa in data 20/07/2025 prot. n. 27255, ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006;

Vista la Autorizzazione Paesaggistica in subdelega (ai sensi dell'Art. 3 comma 2 della L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.) n. 2021/6-P rilasciata in data 15/12/2021;

Vista la Nota Regionale pervenuta al prot. n. 31858 del 28/08/2025;

Visto il parere della Commissione Locale per il Paesaggio espresso nella seduta del 28/08/2025: *"favorevole"*;

Atteso che il responsabile del presente procedimento è figura professionale differente dal responsabile del procedimento del correlato titolo abilitativo e pertanto, a mente della nota della Regione Piemonte - Assessorato Politiche Territoriale prot. 51 del 21.01.2009 viene garantita la differenziazione delle due attività amministrative come richiesto dall'Art. 146 comma 6 del citato D.Lgs 42/04 e s.m.i.;

Considerato che il citato intervento non rientra tra quelli disciplinati dall'Art. 3 comma 1 della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 ed è pertanto subdelegato alle competenze comunali;

Rilevato che la richiesta di cui sopra è stata inviata alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Cuneo in data 29/08/2025 ns. prot. n. 32026;

Accertato che alla data odierna la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio non ha fatto pervenire alcuna risposta in merito;

Dato atto che essendo trascorsi oltre venti giorni dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio è necessario provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta così come prescritto dall'art. 11 comma 9 del D.P.R. 31/2017 che recita: *"In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica"*;

Vista l'integrazione documentale presentata in data 26/08/2025 prot. n. 31587;

AUTORIZZA

La Ditta **UNICAL SPA** (p. iva 07261250018) con sede in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6, ad eseguire le opere suindicate, in conformità agli elaborati grafici allegati alla presente e sotto l'osservanza delle seguenti particolari prescrizioni:

- sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere tanto all'Amministrazione Comunale, come a terzi, per effetto di disposizioni di legge, di regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari;
- i lavori dovranno essere portati a termine nell'arco di tempo di validità del titolo abilitativo al quale sono relativi;
- i lavori devono essere eseguiti in conformità agli elaborati progettuali approvati che, debitamente visti, fanno parte integrante del presente atto;
- è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne ravvisasse la necessità;
- eventuali varianti al progetto approvato, dovranno ottenere la preventiva approvazione Comunale;
- eventuali violazioni o omissioni dei disposti della presente saranno perseguite a termine delle vigenti Leggi.

La presente Autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

In conformità ai disposti di cui all'art. 146 comma 11 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, la presente Autorizzazione Paesaggistica è trasmessa alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Cuneo, alla quale è stato richiesto il parere nel corso del procedimento, nonché alla Regione Piemonte, al Nucleo Carabinieri Forestale Piemonte, gruppo Carabinieri Forestali di Cuneo ed all'Ente Parco Fluviale Gesso e Stura.

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 e comma 3, della Legge Regionale 03/04/1989 n. 20 e s.m.i. *"Poteri Cautelari"*, la Regione esercita il controllo sull'attuazione da parte dei Comuni della subdelega, anche attraverso verifiche periodiche.

La presente Autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Art. 1 – Diritti di segreteria

L'importo dovuto per diritti di segreteria, stabilito secondo le modalità di cui a Deliberazione di Giunta Comunale n. 393 del 20/12/2024, ammonta ad € **151,00**, versati in data 09/07/2025.

Fossano, li 22 settembre 2025

IL DIRIGENTE

(Arch. Elisabetta PRATO)

documento firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 20 e ss. D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

EP/gc

Allegati n. **06** elaborati progettuali:

1. 07261250018-09062025-1615.MDA.Modello_0171.RelPaeSempli.pdf.p7m;
2. 07261250018-09062025-1615.Modello_0171.010_0.Relazione Paesaggistica_semplificata_2025_per SUAP. pdf.p7m;
3. 07261250018-09062025-1615.Modello_0171.010_4.Relazione e documentazione tecnica - con allegati.pdf.p7m;
4. 07261250018-09062025-1615.Modello_0171.010_1.TAV1_Planimetria attuale.pdf.p7m;
5. 07261250018-09062025-1615.Modello_0171.010_2.TAV2_Sezioni.pdf.p7m;
6. 07261250018-09062025-1615.Modello_0171.010_3.TAV6_Ricupero ambientale.pdf.p7m.